

TI_GERICHTE 32.2017.82 vom 13. April 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-04-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2017.82

FR: TI_GERICHTE 32.2017.82 du 13 avril 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2017.82 del 13 aprile 2017

Volltext

Incarto n.32.2017.82

rg/gm

Lugano

4 agosto 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 13 aprile 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 13 aprile 2017 l'Ufficio AI, nell'ambito del riesame delle rendite percepite da RI 1, ha ordinato a quest'ultima la restituzione di fr. 16'632.-- (importo corrispondente alle prestazioni versate da maggio 2012), togliendo inoltre l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. A);

- contro suddetta decisione insorge l'assicurata dinanzi al TCA per il tramite dell'avv. RA 1. Evidenziando l'assenza di motivazione della richiesta di rimborso, la non chiarezza e l'incomprensibilità del calcolo nonché la tardività dell'ordine di restituzione, l'insorgente istando per il ripristino dell'effetto sospensivo postula l'annullamento della decisione;

- con la risposta di causa l'Ufficio AI ha osservato:

- con osservazioni 30 giugno 2017 l'insorgente si è dichiarata d'accordo con la richiesta di versamento di fr. 3'164.-- formulata dall'amministrazione (cfr. VIII);

-l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo e-ventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Secondo il cpv. 2, prima frase, dell'art. 25 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 l'Alta Corte ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318consid. 5.2 p. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 eDTF 119 V 431consid. 2 p. 432;). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 p. 131). La restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell'art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito indebito (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell'art. 77 OAI, allora l'adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo (in argomento cfr. STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013);

- nel caso in disamina, come visto, nella risposta di causa l'amministrazione ha indicato nel dettaglio i motivi che l'hanno indotta a riconsiderare l'ammontare della rendita a partire da maggio 2012 (errore nella ripartizione dei redditi a seguito di divorzio). L'Ufficio AI ha altresì ammesso che essa avrebbe potuto accorgersi dell'errore già nel febbraio 2013 nell'ambito del calcolo previsionale di rendita richiesto dall'assicurata. Precisa quindi che avendo emanato la decisione di restituzione delle prestazioni solo nell'aprile 2017, il diritto alla restituzione risulta perento eccezione fatta per le prestazioni versate nell'anno che precede l'emanazione della decisione qui impugnata, ossia quelle relative al periodo da aprile 2016 a aprile 2017 per un totale di fr. 3'614.--. Postula di conseguenza il parziale accoglimento del gravame;
- l'insorgente medesima, per il tramite del suo patrocinatore, si è dichiarata d'accordo con la richiesta di giudizio formulata dall'Ufficio AI (cfr. VI);
- alla luce degli atti all'inserto e della normativa applicabile, le motivazioni adottate con la risposta di causa e la conseguente proposta di giudizio paiono effettivamente condivisibili. Infatti, prestando la dovuta attenzione e diligenza (il termine annuo di perenzione comincia infatti normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione

da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione [DTF 124 V 380 consid. 2] e ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto, dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona [DTF 111 V 17]) nell'ambito della previsione del calcolo di rendita chiesta dall'assicurata nel febbraio 2013 (doc. AI 126-132) l'amministrazione avrebbe dovuto rendersi conto del-l'errore di calcolo della rendita (segnatamente nella determinazione del periodo di contribuzione; cfr. risposta di causa pp. 3 - 4) commesso in occasione dell'emissione delle precedenti decisioni del 15 maggio 2002;

- stante quanto sopra, in parziale accoglimento del gravame la decisione impugnata deve essere annullata e l'importo da restituire cifrato in fr. 3'164.--, quando si consideri che non vi è perenzione del diritto di richiedere la restituzione di prestazioni erogate nell'anno che precede l'emaneazione della relativa decisione (in casu aprile 2017), il termine annuo di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non potendo cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (STCA 32.2014.183 del 7 ottobre 2015 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale);

- l'emaneazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo formulata con il gravame;

- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008) ritenuto che le spese vanno prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012);

- visto l'esito del ricorso e considerato che la censura di carenza di motivazione del provvedimento impugnato sollevata con il gravame meritava in sé, come accennato, pieno accoglimento, le spese di procedura di fr. 500.-- vanno poste interamente a carico dell'Ufficio AI che rifonderà inoltre all'insorgente, patrocinata in causa da un avvocato, ripetibili per fr. 1'500.--;

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione del 13 aprile 2017 è annullata.

§§ RI 1 deve restituire all'Ufficio AI la somma di fr. 3'164.--.

2.- Le spese di fr. 500.--, sono poste a carico dell'Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.